

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1421-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE LAI)

Comunicata alla Presidenza il 24 settembre 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 597 e 602, nonché agevolazioni fiscali per i finanziamenti contratti all'estero, per i finanziamenti dei crediti all'esportazione e per il consolidamento dei crediti nei confronti delle imprese industriali

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 1981

ONOREVOLI SENATORI. — Il contenuto del disegno di legge in esame si compone di due parti distinte e ben individuate.

Con la prima parte il provvedimento intende apportare, così come è detto nella relazione governativa, alcuni miglioramenti alla vigente disciplina delle imposte sul reddito, sia in tema di deducibilità dei costi e degli oneri ai fini della determinazione del reddito d'impresa, sia in tema di versamento delle ritenute su redditi di obbligazioni e titoli similari.

Con la seconda parte si introducono norme agevolative in materia di imposte sul reddito, circa le operazioni di finanziamento contratte all'estero ed in materia di imposta sostitutiva per le operazioni di credito a medio-lungo termine (oltre diciotto mesi) all'esportazione, nonchè disposizioni intese ad incentivare il contributo da parte delle aziende ed istituti di credito alla manovra del risanamento finanziario delle imprese industriali attraverso lo strumento del consolidamento dei debiti delle imprese, tenendo conto di quanto previsto dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787.

Presupposto per la deduzione di costi ed oneri per la determinazione del reddito di impresa è che la perdita, perchè possa essere dedotta come componente passivo, debba essere certa e liquidata. Ne discende che le perdite vanno dedotte dai redditi dell'esercizio in cui sono state effettivamente accertate nella loro realtà ed entità, ancorchè abbiano origine da fatti ed atti compiuti negli esercizi precedenti, perchè fino a quando non avviene la liquidazione trattasi di perdite presunte.

Quindi la perdita, oltre che certa, deve essere effettiva ed inerente alla produzione del periodo considerato.

Ai fini pertanto della inerenza, le perdite non vanno detratte qualora a determinare gli utili contribuiscano redditi non assoggettabili ad imposta. Per determinare l'utile netto tassabile si debbono ammettere in dedu-

zione solo le perdite inerenti al reddito tassabile, con esclusione di quelle relative al reddito intassabile.

Fatta questa doverosa premessa, si può affermare che gli interessi passivi, che costituiscono una componente negativa del reddito di impresa, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, compresi quelli che fruiscono di esenzioni ed esclusi quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ad eccezione degli interessi, premi, e frutti delle obbligazioni pubbliche esenti a norma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, che concorrono a formare l'ammontare complessivo per i nove decimi del loro importo. Tale disposizione pone una differenza di trattamento rispetto agli interessi, premi ed altri frutti diversi da quelli precedenti, ma ugualmente fruanti d'esenzione.

L'articolo 1 del provvedimento in discussione ci propone una disciplina nuova del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, abolendo la differenza esistente tra quelli delle obbligazioni pubbliche esenti a norma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 (concorrono per nove decimi alla formazione dei ricavi generali) e quelli normali, riconducendo il tutto alla deducibilità degli interessi prevista nella prima parte dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica numero 597 del 1973.

Così dicasi per i conti e gli oneri non suscettibili di imputazione specifica ad attività esenti, con ciò integrando l'articolo 74 e cassando invece l'ultimo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973.

L'articolo 2 dispone che le ritenute alla fonte sui redditi delle obbligazioni e dei titoli similari, caratterizzati da scadenze periodiche ed emessi da società ed enti ed

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

istituti di credito a medio e lungo termine, debbono essere versate entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o, comunque, delle scadenze periodiche degli interessi, premi ed altri frutti: così modificando l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973, che prevede invece il versamento in esame entro due mesi dalla scadenza.

L'articolo 3 esclude l'imponibilità, quale reddito di capitale, degli interessi passivi sui mutui contratti all'estero ed erogati da soggetti residenti. Ciò per incrementare il reperimento di fondi, quali capitali di finanziamento, con riduzione del costo dei finanziamenti esteri. I benefici tributari previsti nell'articolo 3 in esame, che riguardano i mutui contratti all'estero dalla data di en- vigore della legge sino al 31 dicembre 1982, rientrano tra quelle iniziative che, attraverso appropriate incentivazioni fiscali, sostengono il recupero di produttività delle aziende sane del Paese e danno incremento alle esportazioni.

Infatti l'articolo 4 ribadisce tale concetto nel ridurre l'imposta sostitutiva, attualmente pari allo 0,5 per cento dell'ammontare complessivo del finanziamento, che grava sulle operazioni di credito a medio-lungo termine all'esportazione esentate dalle ordinarie imposte indirette: IVA, catastale, ipotecaria, su concessioni governative. Tale riduzione, definita dal Governo temporanea in quanto limitata al 31 dicembre 1982, è dello 0,1 per cento, talchè l'aliquota si stabilisce allo 0,4 per cento.

Con l'articolo 5 si tende a prorogare al 31 marzo 1982 il beneficio fiscale previsto dalla

legge 5 dicembre 1978, n. 787. Tale beneficio consiste, per le ipotesi di consolidamento dei crediti delle imprese industriali, nella deduzione dal reddito delle aziende di credito, per ciascuno degli anni di durata del credito consolidato, di una somma pari all'interesse non lucrato dalle aziende stesse.

L'articolo 5 stabilisce altresì l'introduzione di uno specifico fondo a copertura dei rischi connessi all'operazione di consolidamento, in misura comunque non superiore ai crediti stessi. Inoltre lo stesso articolo prevede l'agevolazione che consente, nell'ipotesi in cui in un determinato periodo di imposta l'ammontare dell'accantonamento risulti superiore all'ammontare residuo dei crediti, il trasferimento di tale eccedenza al fondo rischi previsto dal primo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica numero 597 del 1973, fino al riassorbimento del limite massimo ivi previsto.

Nel ricordare i pareri favorevoli: della 5ª Commissione, che consiglia per ragioni di riscossione l'approvazione del provvedimento entro il 31 ottobre 1981; e della 10ª Commissione, che rileva l'opportunità di un coordinamento di tutte le norme riguardanti i tassi di interesse e agevolazioni alle esportazioni, esprimo, a nome della 6ª Commissione, un invito ad approvare il disegno di legge in esame, certo che da tale provvedimento deriverà una migliore disciplina normativa della materia trattata, anche se, è bene precisarlo, i contribuenti italiani attendono un organico coordinamento di tutta la legislazione tributaria attraverso l'emana- zione di testi unici.

LAI, relatore

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

28 luglio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole.

Si fa infatti rilevare che, anche ove l'approvazione del provvedimento dovesse slittare a dopo luglio, come appare ormai certo, si conseguirà comunque, in virtù dell'attuale formulazione dell'articolo 2, un gettito aggiuntivo per il 1981 di circa 100 miliardi: ciò però a condizione che il provvedimento risulti definitivamente approvato dai due rami del Parlamento entro il 31 ottobre 1981.

Tale maggior gettito vale quindi a compensare largamente il minor introito di bilancio collegato all'articolo 4, minore introito valutato in circa 5 miliardi di lire.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni e correzioni:

all'articolo 58, nel primo comma, sono sopresse le parole: « tuttavia gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni pubbliche esenti a norma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concorrono a formare l'ammontare complessivo per i nove decimi del loro importo. »;

all'articolo 61, l'ultimo comma è soppresso;

all'articolo 74, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« I costi e gli oneri sono deducibili se ed in quanto si riferiscono ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa; se non sono suscettibili di imputazione specifica si deducono nella proporzione stabilita dal primo comma dell'articolo 58 ».

Art. 2.

Il numero 3-bis) del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3-bis) nel termine di due mesi dalla chiusura del periodo di imposta per i versamenti previsti dall'articolo 3, primo comma, numero 4), salvo quanto disposto nel successivo numero 3-ter); ».

Nel primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifica-

zioni, dopo il numero 3-bis), è aggiunto il seguente:

« 3-ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dall'articolo 3, primo comma, numero 4), relativamente alle ritenute alla fonte su redditi di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; ».

Il primo versamento, da effettuarsi a norma del numero 3-ter) del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve essere eseguito entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello nel quale è entrata in vigore la presente legge.

Il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi indicati nel secondo comma del presente articolo, relativo alle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti scaduti dall'inizio del periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sino al termine del mese precedente a quello nel quale la legge stessa è entrata in vigore, deve essere eseguito nel termine di due mesi dalla chiusura dello stesso periodo di imposta.

Art. 3.

Gli interessi corrisposti per finanziamenti contratti all'estero, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1982, di durata non inferiore a diciotto mesi, che non siano trasformazione di debiti esistenti, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti nel territorio dello Stato per finanziare attività di impresa nel territorio dello Stato non sono soggetti alla ritenuta di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e sono esenti dalle imposte sul reddito.

Per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni emesse all'estero le disposizioni

del comma precedente si applicano a condizione che la sottoscrizione abbia avuto inizio dopo l'entrata in vigore della presente legge e non oltre il 31 dicembre 1982.

Art. 4.

Per i finanziamenti dei crediti all'esportazione previsti dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, di durata superiore a diciotto mesi, erogati in base a contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1982, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è ridotta allo 0,1 per cento.

Art. 5.

Per i consolidamenti operati da aziende ed istituti di credito nei confronti di imprese industriali entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della legge 5 dicembre 1978, n. 787, sostituito il termine del 31 luglio 1978 con quello del 31 marzo 1981.

Nella determinazione del reddito imponibile delle aziende e degli istituti di credito che operano i consolidamenti, fermo restando il disposto del secondo comma del predetto articolo 5, è deducibile l'accantonamento iscritto, ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile, in apposito fondo del passivo fino a concorrenza della percentuale dei crediti

consolidati corrispondente al rapporto tra la differenza fra il tasso di riferimento vigente all'atto del consolidamento e il tasso di consolidamento e la differenza fra detto tasso di riferimento e un terzo dello stesso tasso e in misura comunque non superiore all'ammontare dei crediti stessi. Tale deduzione è ammessa nel periodo di imposta in cui viene operato il consolidamento e nei quattro successivi in misura non superiore, in ciascun periodo di imposta, a un terzo dell'ammontare complessivo.

Le perdite sui crediti di cui al primo comma verificatesi nel periodo di imposta sono deducibili ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, limitatamente alla parte non compensata dall'accantonamento. Se in un periodo d'imposta l'ammontare globale dell'accantonamento risulta superiore all'ammontare residuo dei crediti di cui al primo comma, l'eccedenza concorre a formare il reddito del periodo stesso salvo che non sia trasferita al fondo di cui al primo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, anche in eccedenza, fino al riassorbimento, del limite massimo ivi previsto.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.